



# Abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione terziaria

## A.C. 43, A.C. 1350, A.C. 1573, A.C. 1649, A.C. 1924, A.C. 2069

Dossier n° 223 - Schede di lettura  
4 novembre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	43	1350	1573	1649	1924	2069
<b>Titolo:</b>	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.	Modifica all'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
	Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università o a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola					
	concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università o a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola					
	la Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università o a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola					
	della Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università o a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola					
	e a diversi istituti di istruzione a diverse facoltà o scuole della superiore e a diversi corsi di istruzione a diverse facoltà o scuole della superiore e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa università di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola					
<b>Iniziativa:</b>	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	CNEL	Parlamentare
<b>Primo firmatario:</b>	Schullian	Ascani	Minardo	Sasso		Lattanzio
<b>Iter al Senato:</b>	No	No	No	No	No	No
<b>Numero di articoli:</b>	2	3	2	2	1	1
<b>Date:</b>						
presentazione:	23 marzo 2019	7 novembre 2018	5 febbraio 2019	7 marzo 2019	19 giugno 2019	7 settembre 2019
assegnazione:	26 giugno 2019	1 aprile 2019	19 luglio 2019	24 giugno 2019	28 giugno 2019	25 settembre 2019
<b>Commissioni competenti:</b>	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura
<b>Sede:</b>	referente	referente	referente	referente	referente	referente
<b>Pareri previsti:</b>	I Affari I Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	Affari I Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	Affari I Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	Affari I Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	Affari I Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro	Affari I Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

### Contenuto

Le proposte di legge abbinate – una delle quali presentata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le altre di iniziativa parlamentare – prevedono l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione terziaria, disposta dal [secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933](#).

Più nello specifico, l'**art. 142, secondo comma**, del **R.D. 1592/1933** vieta l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, salvo il disposto dell'art. 39, primo comma, lett. c), che consentiva l'iscrizione degli studenti delle università e degli istituti superiori alle scuole speciali e di perfezionamento di cultura militare istituiti presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori di ingegneria.

In materia di compatibilità dell'iscrizione a più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, il MIUR,

con [nota 1788 del 13 novembre 2009](#) della Direzione generale per il personale scolastico, richiamando la nota 2234 del 26 ottobre 2009 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio, ha precisato che "è ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un **corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore** per complessivi 60 crediti".

Successivamente, l'**art. 29, co. 21**, della **L. 240/2010** ha previsto che – in deroga a quanto disposto dall'**art. 142, secondo comma, del R.D. 1592/1933** –; con decreto del Ministro, da emanare previo parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, dovevano essere disciplinate le modalità organizzative per consentire la **contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza**.

E', dunque, intervenuto il **DM 28 settembre 2011** che, in particolare, ha previsto che lo studente deve presentare, al momento dell'iscrizione, i piani di studio previsti dai due ordinamenti, per la verifica della compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso, e la conseguente approvazione da parte dei competenti organi delle strutture didattiche. Queste ultime concordano inoltre le modalità per la verifica di vari aspetti, fra i quali il rispetto dei piani di studio, le attività formative svolte, l'acquisizione dei crediti formativi che, comunque, non possono essere più di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Per completezza, si ricorda che l'**art. 22, co. 3, della L. 240/2010** prevede che la titolarità dell'**assegno di ricerca non è compatibile** con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Le **relazioni illustrative** di cui sono corredate tutte le proposte di legge sottolineano, in particolare, la necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri **paesi europei**, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio, favorendo così anche l'**interdisciplinarietà** del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro.

Alcune di esse, inoltre, evidenziano che il divieto di iscrizione contemporanea impedisce gli accordi tra atenei italiani in materia di "**titoli congiunti**", lasciando agli studenti italiani la possibilità di conseguire un "**double degree**" solo sulla base di accordi stipulati tra università italiane e atenei stranieri.

Sulla possibilità di iscriversi a più di un corso di laurea contemporaneamente, si è espresso anche il **Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)**. Nello specifico, con la [raccomandazione approvata nell'adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017](#), il CNSU – ricordata la precedente [mozione approvata all'unanimità dall'adunanza n. 13 del 7 e 8 maggio 2015](#) – ha auspicato la modifica dell'**art. 142 del R.D. 1592/1933** nel senso di **mantenere il divieto** di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea o di diploma "solo in caso entrambi si configurino come ad **accesso programmato**".

In particolare, l'**A.C. 1649** abroga semplicemente il [secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933](#), senza prevedere l'intervento di una disciplina attuativa.

L'**A.C. 43**, l'**A.C. 1350** e l'**A.C. 1573**, invece, oltre ad abrogare la disposizione richiamata, prevedono anche l'intervento di un **regolamento** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'**art. 17, co. 3, della L. 400/1988**. Più nello specifico, l'**A.C. 1573** prevede che il regolamento sia adottato entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'**A.C. 43** e l'**A.C. 1350** prevedono che lo stesso sia emanato entro **60 giorni** dalla medesima data. In più, l'**A.C. 1350** puntualizza che resta fermo quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

A sua volta, l'**A.C. 1924**, oltre ad abrogare il [secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/1933](#), stabilisce che è consentita l'iscrizione contemporanea a **diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri**, e a **diverse facoltà dello stesso ateneo**, nonché a **più di un master universitario**. Anche in questo caso si puntualizza che resta fermo quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. Si prevede, inoltre, che la **disciplina attuativa** è stabilita con un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, si stabilisce che il medesimo decreto assicura anche l'istituzione del **Fascicolo universitario personale digitale** e si dispone che le università predispongono annualmente un programma che promuova ed estenda la **partecipazione degli studenti lavoratori** a corsi di laurea e ad attività formative post laurea.

Con riferimento al fascicolo universitario personale digitale, si ricorda che l'art. 10, co. 1, del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)** ha previsto, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la costituzione, da parte delle università, del **fascicolo elettronico dello studente**, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma *supplement*, a partire

dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

Le specifiche relative alla costituzione del fascicolo sono state indicate nelle [Linee guida per l'università digitale 2012](#), predisposte dalle università partecipanti al progetto "Università digitale" previsto dal Piano eGov 2012.

Infine, l'**A.C. 2069** abroga il [secondo comma dell'art. 142 del R.D. 1592/2933](#) e dispone che è **consentita l'iscrizione contemporanea** a diverse università con sede in Italia o all'estero, nonché a diversi corsi di laurea della stessa università, ma a **determinate condizioni**.

In particolare, fermo restando quanto disposto dal DM 270/2004 in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, sono **vietate**:

- l'iscrizione contemporanea a uno **stesso corso di laurea** in due diverse università;
- l'iscrizione contemporanea a **più di due corsi di laurea e/o master universitari**, afferenti alla stessa o a diverse università o a diversi altri istituti di istruzione superiore, in Italia e all'estero.

Inoltre:

- una delle due iscrizioni deve essere effettuata presso un'**università statale**;
- le prestazioni inerenti il **diritto allo studio** possono essere fruite solo per uno dei due corsi di laurea o master universitari.

La **disciplina attuativa** è stabilita con un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

Tutte le proposte di legge prevedono, infine, la clausola di **invarianza finanziaria**.

## Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in quanto si abroga una disposizione normativa primaria.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia **università** non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione. In materia, tuttavia, l'**art. 33, sesto comma**, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei **limiti stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Con la [sentenza n. 383 del 27 novembre 1998](#) la Corte costituzionale ha rimesso la disciplina relativa all'**accesso ai corsi** universitari alla **legge statale**, sottolineando che l'art. 33, sesto comma, della Costituzione assume una funzione di "cerniera", attribuendo al legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**art. 3, secondo comma**, della Costituzione, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'**art. 9, primo comma**, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

### *Attribuzione di poteri normativi*

Si veda il paragrafo "Contenuto".

### *Collegamento con lavori legislativi in corso*

Non risultano lavori legislativi in corso sull'argomento.

